

5ª COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO SENATO DELLA REPUBBLICA

Memorie FederTerziario - Atto Senato 1133, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di coesione

Federterziario è un organismo datoriale che opera da oltre 30 anni al fianco di Piccole e Medie Imprese del settore del terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale, commerciale, agricola e delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale.

La Confederazione rappresenta attualmente circa 90.000 imprese e ha una organizzazione strutturata in circa 80 Associazioni Territoriali.

La Scrivente con il presente documento intende offrire il proprio contributo scritto sul decreto legge in esame presso la 5^a Commissione programmazione economica e bilancio del Senato.

Considerazioni generali

Il decreto legge n. 60/2024 è stato adottato dal Governo per dare attuazione alla Riforma 1.9.1 della politica di Coesione prevista dal nuovo PNRR recentemente modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

La riforma si è resa necessaria allo scopo di rafforzare l'approccio orientato ai risultati e ad assicurare la tempestiva attuazione degli interventi prioritari e complementari con il PNRR, garantendo il rispetto dei requisiti fissati dalle c.d "condizioni abilitanti" previste dall'art.15 e dagli allegati III e IV del Regolamento generale sui fondi strutturali n. 1060/21, che vincolano la possibilità di ricevere i rimborsi delle spese sostenute al rispetto di precisi requisiti per ogni obiettivo specifico e fondo.

Particolare attenzione a tal fine viene riservata al perseguimento degli obiettivi relativi ai seguenti settori strategici per il miglioramento dei servizi di base, delle infrastrutture essenziali, del contesto imprenditoriale e della qualità della vita dei cittadini:

- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia:
- sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

La strategicità dei citati settori deriva in modo peculiare dall'ampliamento del perimetro di intervento delle politiche di coesione introdotto dal recente Regolamento Ue n. 2024/795, c.d. "STEP", che ha introdotto due ulteriori obiettivi concernenti il sostegno allo sviluppo e fabbricazione di tecnologie critiche e la salvaguardia ed il rafforzamento delle rispettive catene del valore in specifici settori ad alto valore aggiunto, nonché alle attività di *upskilling* e *reskilling* della forza lavoro impiegata in tali settori.



La Scrivente accoglie con vivo interesse lo spirito generale e la *ratio* del decreto-legge, che punta a dare efficacia alle priorità fondamentali per garantire al sistema produttivo nazionale adeguati meccanismi di risposta alle sfide e ai fattori destabilizzanti (emergenze sanitarie, guerre, aumento dei tassi d'interesse, fenomeni demografici, costi dell'energia e dei fattori produttivi) che, come l'esperienza recente insegna, possono mettere in crisi la capacità di tenuta del sistema economico-sociale nel suo complesso.

Oltre alle misure già adottate per far fronte immediatamente alle emergenze, è necessario lavorare infatti in ottica strutturale, per sostenere le esigenze di investimento del sistema produttivo, per salvaguardare la coesione, creare posti di lavoro di qualità e la parità di condizioni nel mercato interno.

Cruciale, dal punto di vista di chi scrive, è la necessità di affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per l'occupazione di qualità, in particolare nei settori trainanti le c.d. "transizioni", tramite progetti di apprendimento permanente, di istruzione e formazione, in stretta cooperazione con le parti sociali e le iniziative di istruzione e formazione già esistenti.

Positiva quindi, la previsione, tra i settori indicati come strategici dall'art. 2 del decreto legge in esame, del "sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde". A ciò dovrebbe tuttavia aggiungersi, la transizione "integrale", perché non da dimenticato che qualsiasi processo di trasformazione promosso e affrontato dai nostri sistemi economici e sociali deve porre al proprio centro "la persona" e il benessere delle comunità, quale fattore di competitività e sviluppo reali.

Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale

Condivisibile e positiva, anche in considerazione della necessità di supportare l'intero sistema imprenditoriale che lavora in aree sensibili per gli investimenti e la logistica, la previsione di cui **all'art. 13** di estendere alcuni dei benefici di credito d'imposta previsti dal d.l. n. 24/2023 istitutivo della ZES unica anche alle **zone logistiche semplificate**.

Parimenti necessarie le agevolazioni previste dall'art. 15 a favore dei comuni delle aree interne in relazione alla tempistica di utilizzo delle risorse per gli investimenti destinati alle piccole e micro imprese.

Disposizioni in materia di lavoro

Di particolare rilievo l'art. 17 in materia di Autoimpiego nel Centro-Nord Italia e l'art. 18 per la medesima finalità nel Mezzogiorno (Resto al Sud 2.0) per finanziare le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali.

Sarà fondamentale, per tali obiettivi, progettare i necessari servizi di formazione e accompagnamento, che camminano insieme e che non sono alternative tra loro, puntando anche sul **partenariato pubblico – privato** e sulla cooperazione tra istituzioni e imprese, per dare vita a iniziative che permettano di collegare fabbisogni e necessità dei vari soggetti coinvolti.

In questa ottica potrebbe essere utile prendere come esempio esperienze positive del recente passato, come quella di Yes I Start Up, quale attività prodromica alla concessione del finanziamento, prevedeva un percorso gratuito di formazione all'autoimpiego che forniva le competenze necessarie ad avviare un'impresa per entrare nel mercato del lavoro con la giusta



consapevolezza e che in molte Regioni ha prodotto risultati positivi, soprattutto in zone svantaggiate.

Ma non basta sostenere i piccoli imprenditori nella fase di avvio dell'attività. È necessario costruire per loro, in maniera continua, percorsi di formazione a loro destinati, e finanziati dai fondi interprofessionali.

Vi sarebbe, però, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, la necessità di allargare la platea di destinatari di alcune misure.

Infatti, con riferimento all'art. 23, servirebbe destinare l'incentivo all'assunzione delle donne residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (situazione già di svantaggio visto lo scenario economico di questi territori), senza la necessità di possedere il requisito di esser prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L'aumento dell'occupazione femminile, soprattutto in territori svantaggiati, rappresenta un veicolo fondamentale per lo sviluppo occupazionale e la crescita dei relativi mercati del lavoro.

Con riguardo alle misure rivolte all'incentivazione dell'occupazione dei giovani, di cui all'art. 22, invece, potrebbe essere utile rimuovere il requisito consistente nel non aver mai avuto in precedenza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (perché anche un rapporto di lavoro concluso dopo pochi giorni o settimane pregiudica al giovane, e all'impresa che vuole assumerlo, l'opportunità di beneficiare di tale misura).

In ogni caso, visto gli importantissimi obiettivi di aumento occupazione femminile e giovanile si auspica che il periodo incentivato, ad oggi circoscritto in poco meno di un anno e mezzo, venga esteso.

In tale senso e proprio nell'ottica di conferire efficacia strutturale alla misura medesima, proponiamo la previsione di incentivi che vadano **oltre la durata temporale attualmente prevista**, attingendo eventualmente a risorse ulteriori, oltre a quelle del PN Giovani, donne e lavoro e del programma PNRR-GOL, come attualmente previsto **dagli artt. 20 e ss**.

A questo proposito, considerato il ruolo fondamentale attribuito alle Regioni dall'art. 19 comma 2, secondo cui le medesime "regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego", sarebbe utile, previo accordo con le Regioni, modificare il testo relativo al successivo comma 3 nella seguente formulazione "Le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4", con: "le regioni concorrono al cofinanziamento dele misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4, in coerenza con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità previsti dai PR FSE+".

Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca

Di sicura rilevanza appare poi il piano di cui all'art. 29 (da 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «Scuola e competenze», periodo di programmazione 2021-2027), per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio, rispetto al quale tuttavia, ci aspettiamo e auspichiamo una definizione di maggior dettaglio in merito ai contenuti



specifici della formazione, che dovrebbero essere definiti in raccordo con il mondo delle imprese in modo da contribuire alla riduzione del noto *mismatch* domanda e offerta.

Ugualmente positiva e rilevante è la previsione di cui all'art. 31, delle Misura "Ricerca Sud" per il potenziamento dell'attività di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica, attraverso la creazione di *spin-off* di ricerca localizzati nelle aree del Mezzogiorno, lo sviluppo di competenze specializzate, la promozione della transizione industriale, l'imprenditorialità e la collaborazione tra ricerca e imprese, nei settori strategici sopra indicati, su cui si auspica un coinvolgimento delle parti sociali in sede di definizione del decreto attuativo, che dovrebbe contenere meccanismi utili a favorire lo sviluppo di partenariati aperti alle micro e piccole imprese innovative come peraltro previsto dal PN Ricerca 2021 2027.

La Scrivente seguirà con interesse anche la fase di decretazione attuativa relativa al sostegno allo sviluppo e alla attrazione di nuovi investimenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, attraverso investimenti (a valere sul PN Ricerca e competitività) per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo da parte delle imprese nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti. In tal senso sarà fondamentale garantire criteri di selezione chiari e procedure semplici nell'accesso agli incentivi (dei quali si immagina vada definita anche la tipologia). Questi potrebbero comprendere eventualmente la combinazione di sovvenzioni e prestiti agevolati per garantire la disponibilità di risorse per la copertura totale del costo dell'investimento e dunque risultare più appetibili soprattutto per le imprese di piccole dimensioni.

Più in generale si evidenzia che, al fine di agevolare "l'accessibilità" per le imprese, sarà utile prevedere, già in sede di conversione di legge, i giusti richiami/riferimenti agli ambiti di eventuale complementarità o potenziale sovrapposizione della misura di cui trattasi con la Misura Transizione 5.0 finanziata nel quadro della Missione 7 Investimento 15 del PNRR - Fondo Next Generation EU-Italia.

Disposizioni in materia di cultura

In relazione a quanto indicato dall'art. 34, riguardo alla programmazione operativa del PN Cultura, destinato al Mezzogiorno, accogliendo con estremo favore l'inquadramento riconosciuto al settore già nell'Accordo di Partenariato Italia, quale *asset* centrale per la competitività economica italiana, si ritiene utile evidenziare la necessità di prevedere, quale approccio da adottare nel disegno e nella selezione dei progetti strategici delineati nel decreto legge Coesione, l'adozione di un modello di collaborazione partenariale che coinvolga in modo peculiare le piccole e medie imprese.

Disposizioni in materia di sicurezza

Riguardo, infine, alle disposizioni in materia di sicurezza, di cui all'art. 35 del decreto legge in esame, in linea con gli obiettivi del PN Sicurezza per la Legalità 2021 2027 e concentrata sulle fondamentali esigenze di prevenzione della criminalità e delle frodi, preme evidenziare l'importanza di prevedere misure di sostegno all'acquisizione di strumenti e competenze di cybersicurezza a favore in particolare delle PMI.